

REG.



12 APR. 2016

ORDINANZA N. 6 DEL

Modifica ed integrazione Ordinanza n°5 del 21/3/2016 adozione provvedimenti in focolaio di scrapie classica in applicazione al Reg.CE 727/2007 e Reg.UE n. 630/2013.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 14/02/2014;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 21/03/2016 con la quale sono stati adottati i provvedimenti in focolaio di scrapie classica in applicazione al Reg.727/2007 e reg.UE n.630/2013 a carico dell'allevamento ovicaprino, sito in Castel di Iudica (CT) c/da di cui è proprietario/detentore il Sig. B A G, nato a il e residente in Belpasso

VISTA la relazione del Dott. Tumello Salvatore giusto prot. 171/SV del 04/04/2016

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria prot. 5 (cartaceo) con la quale oltre al relazionare sullo stato di avanzamento dei capi risultati suscettibili alla malattia richiede di riconsiderare l'obbligatorietà della macellazione prescritta nel protocollo operativo triennio 2014-2016, escludendo gli 11 caprini portatori dell'allele 222K;

VISTA la nota 0005476 -02/03/2016 del Ministero della Salute con la quale viene prolungato di 1 anno dal 24/09/2016 la gestione dei capi rimasti nel gregge;

VISTO il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

VISTA la Legge 02/06/1988, n.218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n.298 recante il Regolamento di attuazione della predetta Legge successivamente modificato con D.M. n. 587 del 19/08/1996;

VISTA l'O.M. 10 maggio 1991 "Norme per la profilassi di malattie animali";

VISTO il D.M. 04.08.1997 recante misure integrative alla profilassi della Scrapie;

VISTA l'O.M. 26.03.1998, recante misure supplementari in allevamenti colpiti da Scrapie;

VISTO il D.M. 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

VISTO IL Regolamento CEE 999/2001 e successive modifiche recante disposizioni per la prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO in particolare il Regolamento UE n. 630/2013 del 28/06/2013 che modifica gli allegati del Reg. CE n. 999/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il Reg. Cee n. 260/2003 del 12.02/2003;

VISTO il Reg. Cee n.1492/2004 del 22.08.2004;

VISTA la nota prot. n. D.G.S.A.F. 0018184-p del 24/09/2013 del Ministero della Salute recante le misure da adottare nei casi di Scrapie;

ORDINA

Al Sig. B A G, meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate con l'Ordinanza n. 5 del 14/2/2014, di adempiere e rispettare quanto segue:

- ❖ È prolungato di 1 anno a far data dal 24/09/2016 fino al 24/09/2017, la gestione degli 11 caprini genotipizzati portatori dell'allele 222K di seguito riportati:

Cod. az.	CODICE FISCALE	SPECIE	CODICE CAPO	CODICE ELETTRONICO	SESSO	DATA NASCITA	Genotipo
013CT054		CAP	IT0870000004857	0964000005131642	F	01/01/2006	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000161924	380087000161924	F	01/05/2010	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000184744	0380087000184744	F	01/10/2011	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000184745	0380087000184745	F	01/10/2011	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000184747	0380087000184747	F	01/10/2011	222Q/K

013CT054		CAP	IT087000184749	0380087000184749	F	01/10/2011	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000199942	380087000199942	M	15/08/2012	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000208396	380087000208396	F	25/08/2012	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000208397	380087000208397	F	25/08/2012	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000208401	380087000208401	F	25/08/2012	222Q/K
013CT054		CAP	IT087000225031	380087000225031	F	15/05/2013	222Q/K

Altresì, nell'azienda dovranno essere rispettate le misure sanitarie di seguito riportate:
Punto 3 dell'allegato VII del regolamento 630/2013,

- ❖ **Punto 3.1** L'azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3, punto 3.2, dell'allegato X, Reg Ce 630/2013 su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:
 - a. gli animali detenuti nell'azienda al momento della conferma del caso di TSE
 - b. gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.
- ❖ **Punto 3.2** Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:
 - a. ovini maschi del genotipo ARR/ARR
 - b. ovini femmine aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ
- ❖ **Punto 3.3** Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:
 - a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
 - b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
 - c) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.
- ❖ **Punto 3.4** Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione:
 - ovini ARR/ARR;
 - pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d) del Reg UE 630/2013;
 - b) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:
 - ovini portatori di almeno un allele ARR;
 - caprini;
 - agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi il giorno della macellazione;
 - tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2.2.2, lettera b) i) e al punto 2.2.2, lettera c) i);
- ❖ Nonchè le ulteriori prescrizioni aggiuntive di seguito elencate:
 - sorveglianza intensificata, con esecuzione del test rapido sull'obex, su tutti gli animali morti o macellati di età superiore ai 18 mesi; e prelievo, della milza e dei linfonodi per analisi diagnostiche, a carico quest'ultime, del CEA per le stesse categorie di animali di età superiore ai 18 mesi;
 - divieto di nuove introduzioni di animali caprini o materiale germinale di tale specie;
 - divieto di ogni movimentazione soprattutto se verso pascoli comuni, salvo che per la macellazione;
 - genotipizzazione di tutti i nuovi nati (caprini) e immediata macellazione dei capi maschi e femmine portanti Q/Q al codone 222 e quindi privi di almeno un allele K222;
 - in caso d'introduzione di ovini, questi, dovranno avere certificazione di resistenza in omozigosi per i maschi (ARR/ARR) e in eterozigosi per le femmine (ARR/XXX senza il VRQ);

- corretta identificazione individuale e registrazione in BDN di tutti i nuovi nati e di tutti i capi presenti in allevamento con l'annotazione del rispettivo genotipo.
- Tutti gli ovicaprini detenuti in azienda restano sotto sequestro sanitario, con divieto di movimentazione, e affidati alla custodia, ai sensi dell'art. 334 e 335 del codice penale, del Sig. B. A. G. generalizzato in premessa.

DELEGA

Il Responsabile dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione in vincolo sanitario e con la documentazione prevista dalle vigenti normative.
- Gli spostamenti previsti dai casi sopra riportati.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Servizio Veterinario dell' ASP di Catania, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica della presente al Sig. B. A. G. , e la trasmissione di un copia completa degli estremi di notifica al Servizio Veterinario dell'ASP di Catania Distretto di Palagonia, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania che curerà la trasmissione al Ministero della Salute come indicato nella nota prot. 0005476 -02/03/2016 -D6SAF Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della Salute.

La presente ordinanza si compone di numero 3 (tre) pagine, timbrate e siglate.

IL COMANDANTE
(Cap. Filippo Pesce)



IL SINDACO

[Handwritten signature of the Mayor]

ATTO DI NOTIFICA

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ in

_____ Il sottoscritto _____, con la qualifica di _____ ha notificato e dato copia del presente atto al

Sig. _____ nato a _____

il _____ domiciliato a _____

via _____ n. _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE
